

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SEGNANA, DAL FALCO e DALVIT**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1972

Modifiche all'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951,
n. 1379, sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici

ONOREVOLI SENATORI. — In relazione alle direttive contenute nell'articolo 9 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, contenente delega al Governo in materia di riforma tributaria, il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'imposta sul valore aggiunto, conferma, all'articolo 10, secondo comma, il regime sostitutivo previsto dalla legge 22 dicembre 1951, numero 1379, per i tributi inerenti all'organizzazione ed all'esercizio dei concorsi pronostici (Totocalcio e Totip) disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.

A tal fine il citato articolo 10, secondo comma, prevede che sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le operazioni inerenti e connesse alla organizzazione ed all'esercizio dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, in quanto assoggettate all'imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni.

Il legislatore delegato, con la locuzione « in quanto assoggettate all'imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, numero 1379, e successive modificazioni » non

ha potuto che comprendere nel regime sostitutivo, anche ai fini dell'IVA, le operazioni ora comprese nella detta imposta unica, non avendo la facoltà, per carenza di delega, di modificare la citata legge n. 1379.

Il regime sostitutivo previsto da tale legge consiste nell'applicazione sull'intera posta di giuoco dei concorsi pronostici di una imposta unica del 26,50 per cento comprensiva di tutti i tributi locali ed erariali diretti ed indiretti, dovuti dal CONI e dall'UNIRE, fatta eccezione per l'imposta di bollo sulle cambiali e sugli atti giudiziari e per l'imposta di pubblicità sugli avvisi al pubblico.

Senonchè, mentre l'importo di ciascuna giocata corrisposto dai concorrenti è di lire 100, la posta di giuoco sulla quale grava l'imposta unica di cui alla citata legge numero 1379 è di lire 95, in quanto le rimanenti lire 5 sono considerate, dalle norme regolamentari in vigore, come rimborso spese corrisposto dai concorrenti ai ricevitori.

Tale rimborso non rientra, pertanto, nell'area applicativa dell'imposta unica, per cui, a norma della legge 19 giugno 1940, numero 762, e successive modificazioni, viene ora assoggettato ad imposta generale sulla

entrata, e, conseguentemente, dovrebbe essere assoggettato all'imposta sul valore aggiunto non appena tale tributo entrerà in vigore.

Le conseguenze di tale imposizione sarebbero piuttosto gravi. Infatti le ricevitorie Totocalcio e Totip costituiscono, come è noto, una attività del tutto marginale ed accessoria degli esercizi pubblici (bar, latterie, osterie e, raramente, di altri esercizi).

Il timore, da parte degli esercenti più modesti (che costituiscono la maggior parte dei ricevitori) di superare, per effetto degli introiti del giuoco, il limite di cinque milioni di giro di affari previsto in via generale per l'esenzione dall'IVA e la conseguente preoccupazione di vedersi assoggettare all'IVA tutta la propria attività altrimenti esente, li indurrebbe a rinunciare all'incarico con gravi conseguenze nei riguardi del giuoco e dello stesso Erario.

Alla stessa decisione perverrebbero sicuramente gli esercenti che per effetto degli introiti Totocalcio e Totip supererebbero i limiti di 21 e 80 milioni di giro di affari previsto per l'applicazione, rispettivamente, del regime forfettario e di quello semplificato.

Appunto per evitare tali inconvenienti (ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 e 21, sesto comma, e 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica sull'IVA) è previsto che le operazioni di cui al secondo comma dell'articolo 10 dello stesso decreto (Totocalcio, Totip ed altri giuochi) non concorrono a formare il volume d'affari del contribuente.

Le finalità di tali norme verrebbero frustrate proprio nella ipotesi più grave che è quella dei ricevitori.

Inoltre, non può non tenersi conto che l'applicazione dell'imposta ai compensi dei ricevitori porterebbe ad assurde conseguenze per effetto della istituzione dell'IVA.

Infatti, il ricevitore avrà l'obbligo di rivalersi dell'imposta sul giocatore (per rivalsa o traslazione), liquidandola con arrotondamento ad una lira. Ciò porterebbe ad esempio, su una schedina di lire 200, alla liquidazione di una imposta di lire 2, rappresentante il 12 per cento sulle lire 10 spettanti al ricevitore, che in pratica si eleverebbe a 5 lire non essendo in circolazione moneta di taglio inferiore.

Per giocate superiori fatte da ogni singolo giocatore il rapporto sarebbe diverso essendo superiore il compenso da questi versato.

Deriverebbe da quanto sopra, una inammissibile diversificazione nei prezzi delle giocate.

Poichè i suddetti inconvenienti, che sarebbero determinati dalla tecnica applicativa della imposta sul valore aggiunto, procurerebbero seri intralci alla necessaria correttezza dell'esercizio dei concorsi pronostici e poichè tale esigenza, tuttora sussistente, portò a suo tempo, nello stesso interesse dell'Erario, alla istituzione del regime sostitutivo in parola, il presente disegno di legge si propone di assoggettare all'imposta unica sopraindicata anche le rimanenti 5 lire del prezzo di ogni giocata in modo da comprendere nel regime sostitutivo tutte le operazioni inerenti all'organizzazione ed all'esercizio del giuoco.

Per compensare l'Erario della perdita di gettito conseguente al minore introito relativo all'IGE afferente ai detti corrispettivi che è pari allo 0,20 per cento, e cioè al 4 per cento sul compenso di lire 5 per ogni giocata, si propone di elevare al 26,70 per cento, l'aliquota dell'imposta unica attualmente prevista nella misura del 26,50 per cento dall'articolo 1 della legge 29 settembre 1965, n. 1117.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, è elevata al 26,70 per cento ed è sostitutiva di tutti i tributi erariali e locali, escluse l'imposta di bollo sulle cambiali e l'imposta di pubblicità sugli avvisi al pubblico, direttamente inerenti e connessi alla organizzazione ed all'esercizio dei concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonchè alla raccolta delle relative giocate.